

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE PER I DANNI SUBITI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI DICEMBRE 2020

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia è stato colpito nella prima decade del mese di dicembre 2020 dagli eventi calamitosi (**inondazioni e frane**) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020. Gli eventi hanno causato danni anche ai beni aziendali degli esercenti un'attività economica e produttiva segnalati ed ubicati nel territorio dei Comuni di:

- Gaggio Montano e Monzuno **in provincia di Bologna**;
- Campogalliano, Castelfranco Emilia, Maranello, Modena, Nonantola, Pievepelago; Riolunato, Sestola, Vignola, **in provincia di Modena**.
- Baiso, Boretto, Poviglio, Toano, Vetto **in provincia di Reggio Emilia**

2. Con la presente direttiva sono disciplinati i criteri, i termini e le modalità per la concessione:

- a. **delle prime misure economiche per fronteggiare le più urgenti necessità** di cui all'articolo 25, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 1/2018, nel limite di € 20.000,0 come previsto all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732/2020 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, pubblicata nella G.U. n. 133 del 5 giugno 2021, **da destinare alle attività economiche e produttive i cui beni sono ubicati nei territori dei Comuni di cui al comma 1.**
- b. **delle ulteriori misure economiche** finalizzate agli interventi di cui di cui all'articolo 25, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 1/2018, entro i massimali previsti nella presente direttiva, a valere sulle risorse di cui all'articolo 77, comma 9, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 **da destinare alle attività economiche e produttive i cui beni sono ubicati nei territori dei Comuni di Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola in provincia di Modena e Boretto in provincia di Reggio Emilia** colpiti, come precisato nel predetto comma 9, anche dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali le prime misure economiche per danni fino alla concorrenza di € 20.000,00 sono a valere

sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri richiamata nella precedente lettera a).

3. **Nel caso previsto al comma 2, lettera a)**, i contributi sono riconosciuti per le finalità previste all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f), h).

4. **Nel caso di cui al comma 2, lett. b)**, i contributi sono riconosciuti per le finalità previste all'articolo 2, comma 1, con esclusione della lett.h) di tale comma 1.

Art. 2

Finalità dei contributi

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi della prima decade del mese di dicembre 2020, i contributi sono concessi nei limiti indicati all'articolo 3 e sono finalizzati:

a) **alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione se necessaria;**

b) **alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato**, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della Regione Emilia-Romagna se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:

- in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile;
- in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio; **il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito** nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei suddetti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

c) **al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato limitatamente ai danni a:**

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni,
- impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete dati LAN;

- d) **al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati**, oggetto o destinati e strumentali all'esercizio esclusivo di un'attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente l'attività economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio di una delle quattro Province specificate nella presente direttiva;
- e) **al ripristino o sostituzione di beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) distrutti o danneggiati;**
- f) **ad interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti sia dal fabbricato che dall'area pertinenziale esterna;**
- g) **ad interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato** qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione;
- h) **al rimborso - nei casi in cui spettino solo le prime misure economiche di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) - del canone di affitto di altro immobile e delle spese di trasloco**, qualora l'immobile in cui era esercitata l'attività produttiva sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile; il contributo è riconosciuto se per quest'ultimo non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è riconosciuto limitatamente alla differenza tra il precedente canone ed il nuovo canone se quest'ultimo è di importo superiore;

2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

a) la sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

b) oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

3. L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

4. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera b):
- la demolizione dell’immobile da delocalizzare è preconditione per l’accesso al contributo e sull’area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
 - non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l’immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

Art. 3

Aliquote percentuali e massimali entro cui determinare i contributi

1. **Nei casi previsti all’articolo 1, comma 2, lettera a), riguardanti le prime misure economiche**, il contributo è riconosciuto fino al 100% dei danni, IVA inclusa se non recuperabile dall’impresa, e comunque entro il massimale di € 20.000,00.

E’ facoltà del richiedente il contributo fare esporre, **nella perizia asseverata di cui all’articolo 9 che va sempre redatta ed allegata alla domanda di contributo**, danni di importo complessivo superiore ad € 20.000,00, fermo restando il massimale di € 20.000,00.

Il contributo è riconosciuto per:

- gli interventi, comprensivi di eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, finalizzati al ripristino dell’immobile, sede o oggetto dell’attività, (art. 2, comma 1, lett. c); eventuali migliorie rimangono a carico dei beneficiari;
- il ripristino o la sostituzione di beni mobili (beni mobili registrati, impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) distrutti o danneggiati (art. 2, comma 1, lettere d) ed e); per la valutazione dei danni e l’iscrizione dei beni nei documenti contabili si rinvia a quanto previsto al comma 4, con la precisazione che la percentuale applicabile in tal caso è del 100%;
- gli interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti sia dal fabbricato che dall’area pertinenziale esterna (art. 2, comma 1, lett. f);
- il rimborso del canone di affitto di altro immobile e delle spese di trasloco (art. 2, comma 1, lett. h);
- il costo della perizia nel limite massimo di € 1.500,00, costituente quota parte del massimale di € 20.000,00.

Se alla data di presentazione della domanda di contributo la spesa non è stata ancora sostenuta, in sede di istruttoria finalizzata alla relativa concessione si farà riferimento **ai danni stimati nella perizia asseverata**, fermo restando che ai fini dell’erogazione dei

contributi la percentuale fino al 100% si applica, se di importo inferiore a quello stimato, sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata ai sensi dell'articolo 13.

2. **Nei casi previsti all'articolo 1, comma 2, lettera b)**, riguardanti le misure economiche finalizzate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lett. h) di tale comma 1:

- il contributo è riconosciuto fino al 100% dei danni fino ad € 20.000,00 e sulla parte dei danni eccedente € 20.000,00 entro le percentuali ed il massimale di € 450.000,00 di cui al comma 3;
- il contributo copre l'IVA se questa non è recuperabile dall'impresa;
- il contributo per gli interventi sull'immobile danneggiato copre anche eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, con esclusione delle miglorie che rimangono a carico dei beneficiari;
- se alla data di presentazione della domanda di contributo la spesa non è stata ancora sostenuta, in sede di istruttoria finalizzata alla relativa concessione si farà riferimento ai danni stimati, a seconda degli interventi, nella **perizia asseverata o giurata di cui all'articolo 9 che va sempre redatta ed allegata alla domanda**, fermo restando che ai fini dell'erogazione dei contributi le percentuali previste nei commi successivi si applicano, se di importo inferiore a quello stimato, sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata ai sensi dell'articolo 13;
- il costo della perizia è ammesso a contributo nel limite massimo di € 1.500,00, costituisce quota parte del massimale di cui all'ultimo capoverso del comma 3.

3. Per gli interventi:

a) **di ricostruzione o delocalizzazione dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)**, nella perizia di cui all'articolo 9, **che per tali casi deve essere giurata**, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso (in funzione delle caratteristiche, della vetustà, della localizzazione, delle infrastrutture di accesso e dei servizi accessibili e tenuto conto delle stime che effettuano le agenzie immobiliari); il contributo è concesso fino **al 50%** del minore importo tra il valore determinato come sopra dal perito e la spesa sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all'articolo 13 per la demolizione e ricostruzione in sito o la delocalizzazione in altro sito e comunque nel limite massimo di cui all'ultimo capoverso del presente comma; nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del solo prezzo di acquisto, con esclusione degli oneri accessori;

b) **di ripristino specificati all'articolo 2, comma 1, lett. c)**, il contributo è concesso fino al **50% dei danni** e, comunque, nel limite massimo di cui all'ultimo capoverso del presente comma;

c) **di ripristino o sostituzione di beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)** - beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva,

impianti mobili relativi al ciclo produttivo, macchinari e attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti - il contributo è concesso fino all'80% dei danni come precisato al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di cui all'ultimo capoverso del presente comma;

d) **di pulizia e rimozione di fango e detriti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f)**, il contributo è riconosciuto fino al 100% dei danni e, comunque, **nel limite di € 20.000,00** e, comunque, nel limite massimo di cui all'ultimo capoverso del presente comma;

e) **sulle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g)**, il contributo è riconosciuto fino al 50% dei danni e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo capoverso del presente comma;

Il contributo per tutte le tipologie di interventi previsti nel presente comma è concesso **entro il limite massimo di € 450.000,00** per ciascuna sede operativa.

4. La valutazione dei danni ai beni mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), da effettuarsi tramite perizia, deve riferirsi ai beni aziendali presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso.

5. Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc., se necessarie in base alla normativa vigente in materia edilizia e tecnica per la realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, e la stessa costituisce una quota parte dei massimali di cui al comma 1 e al comma 3.

6. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Art. 4

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse, se costituenti distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività economica e produttiva, non siano direttamente funzionali all'attività (es.: magazzini); per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;
- b) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "Tolleranza" della L. R. n. 23/2004;
- c) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- e) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo per i quali si applica l'apposita direttiva approvata dal Presidente della Regione – Commissario delegato con l'atto con cui è stata approvata la presente direttiva;
- f) i fabbricati e i beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato o nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- g) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo di un'attività economica e produttiva.

Art. 5

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, **solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comune, entro il termine perentorio del 11 ottobre 2021** la domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la Modulistica allegata (*Allegato MODULO C – Domanda di contributo – Attività economiche e produttive e Allegato Modulo C – Dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio*).

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Il Comune pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul BURERT, la modulistica e la propria PEC

cui deve essere inviata la domanda, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURERT.

L'istruttoria delle domande è espletata dal Comune o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione; in quest'ultimo caso il Comune invia all'Unione senza ritardo le domande.

Il Comune può nell'avviso pubblico prevedere che le domande ed eventuali integrazioni documentali siano inviate direttamente all'indirizzo PEC dell'Unione che va debitamente indicato nel medesimo avviso.

L'ente che espleta l'attività istruttoria (Comune o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato "Organismo istruttore".

2. La domanda di contributo è sottoscritta ed inviata all'Organismo istruttore dal titolare o legale rappresentante:

- dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
- dall'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 2, comma 2, lettera b);
- dall'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C2-Dichiarazione del proprietario dell'immobile*), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo da essi sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C4 – Procura speciale*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia di cui all'articolo 9, da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C1 – Perizia asseverata/giurata*) e la eventuale documentazione fotografica relativa ai danni subiti.

4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito l'Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo PEC da questi indicato nella domanda. La domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.

5. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede tramite PEC l'integrazione alla PEC dell'interessato, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite PEC alla PEC dell'interessato.

Art. 6

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
- f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011); tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.

2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, dalla data dell'evento calamitoso fino, a pena di decadenza dal contributo eventualmente concesso, alla data di erogazione di quest'ultimo.

3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo eventualmente concesso, alla data di erogazione di quest'ultimo.

4. Per la verifica della sussistenza delle condizioni di regolarità di cui al comma 1, lett. c) e per l'alimentazione e la consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui al Regolamento approvato con decreto del Ministro per lo sviluppo economico n. 115 del

31/05/2017, da effettuarsi sia in sede di istruttoria per la concessione del contributo che in quella per la sua erogazione, l'Organismo istruttore può avvalersi del servizio di assistenza tecnica di ART-ER S.cons.p.a. ai sensi di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 1818 del 24/10/2019, secondo le procedure attuative di cui all'apposito protocollo operativo e con l'utilizzo dell'apposita modulistica che verranno pubblicati nella pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 7

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato. (*Allegato Modulo C3 – Delega ad un comproprietario*).
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva, ed integrato con una somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. Sono esclusi i premi assicurativi versati per la polizza RC beni mobili registrati, essendo la stessa obbligatoria. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti all'articolo 3.
2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa riscossione e, se non prodotta, non si potrà

procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

4. In presenza di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.

5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 9

Perizia dei danni giurata o asseverata dal professionista incaricato

1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui all'apposito modulo (*Allegato Modulo C1 – Perizia asseverata/giurata*), redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima. **Nei casi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, la perizia è giurata.**

2. Nella perizia il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c):

b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente; nel caso di interventi sulle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), riportare i relativi dati catastali e/o la relativa superficie;

b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

b.3.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, anche per gli eventuali interventi sulle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), sulla base del

prezzario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1055 del 24 giugno 2019 (pubblicata sul BURERT n. 217/2019) o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata;

b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.5.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e pertanto non ammissibili a contributo;

b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

b.8) attestare, altresì, per l'immobile da delocalizzare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), se la delocalizzazione dello stesso sia necessaria:

- sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
- in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, di cui dare conto in perizia;

b.9) in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso (in funzione delle caratteristiche, della vetustà, della localizzazione, delle infrastrutture di accesso e dei servizi accessibili e tenuto conto delle stime che effettuano le agenzie immobiliari), come previsto all'articolo 3, comma 3, lett. a);

c) relativamente ai beni mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 4, risalente alla data dell'evento calamitoso nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

Art. 10

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda** di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa **dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo** eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:
 - la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda gestita in base ad un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

Art. 11

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

1. L'Organismo Istruttore entro il termine **di 180 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al **5%** di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
2. In sede di istruttoria finalizzata alla concessione del contributo, il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 4 e alle condizioni di regolarità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico, mentre è sistematico con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). Nella successiva fase istruttoria finalizzata alla erogazione del contributo, il controllo delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), è a campione, salvo la facoltà dell'Organismo Istruttore di effettuarlo a livello sistematico, mentre quello delle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e, per i contributi superiori ad € 150.000,00, alla lettera f), del medesimo articolo 6 è sistematico.
3. Gli Organismi Istruttori, senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, dovranno inviare gli elenchi riepilogativi di tutte le domande ammissibili a contributo all'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,

utilizzando la modulistica che questa potrà mettere a loro disposizione e nella quale gli O.I. dovranno indicare i CUP generati per singola domanda.

Art. 12

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

1. Le risorse a copertura delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), saranno ripartite e liquidate agli Organismi Istruttori a seguito del relativo accredito sulla contabilità speciale aperta ed intestata al Commissario delegato sulla base del fabbisogno finanziario trasmesso al Dipartimento della protezione civile e risultante dalla ricognizione dei danni effettuata dagli stessi Organismi Istruttori nell'immediatezza degli eventi calamitosi.

Il trasferimento sarà disposto:

- nella misura del 100%, a copertura delle prime misure economiche, mediante decreti di trasferimento del medesimo Commissario Delegato;
- nella misura del 50%, a copertura delle misure economiche eccedenti le prime, mediante determinazioni dei competenti dirigenti a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Commissario Delegato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Le restanti risorse saranno liquidate agli Organismi Istruttori fino a concorrenza del fabbisogno risultante all'esito dell'istruttoria delle domande di contributo riportato negli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto, concessione e liquidazione a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso, rammentando il termine del **30/09/2023**, di cui al successivo articolo 13, entro il quale è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione ivi indicata a pena di decadenza dal contributo concesso, ed evidenziando in ogni caso che il contributo potrà essere erogato solo una volta esperiti i controlli previsti in fase di erogazione ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3.

3. Nell'atto di concessione dei contributi gli Organismi Istruttori dovranno riportare i CUP generati per singolo beneficiario.

Articolo 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio

del **30/09/2023**, a pena di decadenza dal contributo concesso.

2. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 i beneficiari dovranno presentare all'Organismo istruttore la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali parlanti) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità) comprovanti le spese sostenute, nonché la documentazione tecnica qualora questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia. In caso di delocalizzazione con acquisto di immobile in altro sito, dovrà essere prodotto anche il contratto definitivo di compravendita.

3. **I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURERT e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali** (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti).

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento, come indicato nei commi 2 e 3.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.

6. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 14

Liquidazione da parte degli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni) del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. Entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine del 30/09/2023 di cui all'articolo 13 ovvero, nel caso in cui gli interventi vengano ultimati prima del suddetto termine, entro 60 giorni successivi all'ultimazione degli stessi e alla presentazione della documentazione ivi prevista da parte dei soggetti interessati e previa verifica delle condizioni di cui alla presente direttiva, l'Organismo Istruttore procede alla liquidazione del contributo spettante che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia ed ammessi a contributo.

Art. 15

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dagli Organismi i Comuni

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di erogazione dei contributi spettanti a tutti i beneficiari gli Organismi Istruttori trasmettono all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile un elenco riepilogativo, il cui modulo verrà fornito dall'Agenzia, a rendicontazione degli importi erogati, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.
2. In presenza di eventuali economie, gli Organismi Istruttori interessati provvederanno a restituirle secondo le istruzioni operative che gli verranno fornite dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Articolo 16

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per come prorogato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. I contributi di cui alla presente direttiva sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.